



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 24

del 27/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI SOCIETÀ AQUATEMPRA

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 18:40 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Roberto Bagnoli nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		RAMAZZOTTI ROSSANO	X	
MAZZANTINI JACOPO	X		ANCILLOTTI LORENZO	X	
TORRIGIANI FILIPPO	X		FARAONI ANDREA		X
MANTELLASSI ALESSIO		X	MORELLI DAMASCO	X	
BERGAMINI MARTA		X	CIONI BEATRICE	X	
BAGNOLI ROBERTO	X		BORGHERINI ALESSANDRO	X	
PETRONI LUDOVICA		X	CIOLLI SABRINA	X	
TORRINI VALENTINA	X		CINOTTI FRANCESCO		X
BALDUCCI NICCOLÒ	X		VACCHIANO UMBERTO		X
FALORNI SIMONE	X		BARTOLI DUSCA	X	
BACCHI FRANCESCO	X		MARCONCINI SAMUELA	X	
CAPPELLI BEATRICE	X		POGGIANTI ANDREA	X	
DEL ROSSO CLAUDIO		X			

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 18 - Assenti n° 7

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.
Scrutatori: FALORNI SIMONE, CAPPELLI BEATRICE, POGGIANTI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

- con delibera n. 12 del 16.2.2009 il Consiglio Comunale di Empoli stabiliva di partecipare in qualità di socio alla Società Aquatempra – società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata – (di seguito denominata Società), di proprietà pubblica, a cui contestualmente affidava in house la gestione degli impianti natatori di proprietà comunale con decorrenza 1° gennaio 2009 e scadenza 31 dicembre 2018;
- con delibera n. 106 del 28.12.2018 il Consiglio Comunale di Empoli ha stabilito di procedere alla proroga dell'affidamento della gestione delle attività svolte nella piscina di Empoli per il periodo di 9 mesi, al fine di approfondire l'istruttoria finalizzata a definire le motivazioni a fondamento della scelta del modello dell'in house providing, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 192 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

Richiamati:

- il D.lgs n. 175/2016 "Testo Unico delle Partecipate" (TUSP) ed il D.lgs. n. 100/2017 "Correttivo al Testo Unico delle Partecipate";
- gli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamati:

- il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui all'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, adottato con Deliberazione del C.C. n. 66 del 29/09/2017 che, ai sensi dell'art. 24, c. 2, D.Lgs 19-08-2016 n. 175 " Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" TUSP, costituisce aggiornamento del piano adottato con la sopra citata deliberazione;
- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19-08-2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16-06-2017 n. 100, adottata con Deliberazione CC n. 105 del 28/12/2018;
- l'art. 20 del TUSP che impone l'adozione di un piano di revisione ordinaria delle partecipazioni;

Richiamato inoltre il *Regolamento comunale sui controlli: organismi partecipati, controllo strategico e qualità dei servizi*, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 71/2017;

Evidenziato che:

- Aquatempra è una Società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP, che svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal Comune di Empoli;
- Aquatempra è partecipata dal Comune di Empoli per una quota pari a € 4.545,00 pari al 14,29% del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini dell'ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;
- la Società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle piscine dei Comuni soci;
- la Società è tenuta ad adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società "in house", affidataria diretta del



servizio sopramenzionato, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;

- in data 03/12/2018 lo Statuto della stessa Società sportiva con atto rep. n. 22.839 raccolta n. 8.876 del Notaio Lazzeroni di Empoli è stato adeguato alle disposizioni richieste dal TUSP e dal D.Lgs. n. 100/2017 “Correttivo al Testo Unico delle Partecipate”;

Dato atto che, alla luce del nuovo statuto, la Società soddisfa i requisiti previsti dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016 e dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016 per essere legittimamente considerata una società *in house*, e in specifico:

- possono essere soci della Società solo le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società;

- la Società opera prevalentemente con le Amministrazioni pubbliche socie: a tal fine, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da tali Amministrazioni pubbliche; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale;

Evidenziato altresì che:

- la pluralità di enti pubblici soci della suddetta Società determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorchè riferibili a distinti soggetti giuridici;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 192 del del D. Lgs. 50/2016, al punto 6.3 delle Linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 ha evidenziato la necessità di assicurare, anche mediante modifiche statutarie o patti parasociali, il rispetto dei requisiti essenziali dell'*in house providing* costituito dal controllo analogo,

- la lett. c) del secondo comma dell'art. 16 del TUSP stabilisce che “in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”; i suddetti patti possono pertanto anche estendersi all'intera durata della società;

- lo statuto all'art 6 prevede che “.. gli Enti locali soci stipulano appositi patti parasociali o convenzioni, per la composizione, nomina e funzionamento del comitato di controllo analogo, quale organismo non societario cui è demandata la verifica della compatibilità delle proposte di decisione dell'organo amministrativo, con gli indirizzi e obiettivi espressi nei documenti di programmazione dei rispettivi soci pubblici;

- l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta può essere garantita attraverso la costituzione di un comitato di controllo analogo disciplinato da apposito nuovo patto parasociale in linea con quanto stabilito dal TUSP, dall'ANAC nelle Linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e dallo Statuto;



Ritenuto pertanto che, per ottemperare in maniera ottimale dal punto di vista organizzativo a quanto richiesto nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo congiunto dalla normativa sugli organismi partecipati sopra richiamata, e inoltre al fine di adempiere a quanto indicato all'art. 6 commi 3 e 4 del vigente Statuto, si rende opportuno procedere alla stipula da parte degli Enti Locali soci di appositi patti parasociali per la composizione, nomina e funzionamento del Comitato di controllo analogo, quale organismo non societario a cui è demandata la verifica della compatibilità delle proposte di decisione dell'organo amministrativo, con gli indirizzi e obiettivi espressi nei documenti di programmazione dei rispettivi soci pubblici;

Richiamato inoltre l'art. 9 comma 5 .lgs n. 175/2016 "Testo Unico delle Partecipate", in riferimento alla competenza in materia di approvazione di patti parasociali per l'esercizio congiunto del controllo analogo degli organismi controllati;

Visto quindi l'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 71/2017, in riferimento alla competenza in materia di approvazione di convenzioni tra Amministrazioni pubbliche Enti o di patti parasociali per l'esercizio congiunto del controllo analogo degli organismi controllati;

Visto lo schema di patti parasociali fra i soci della Società Aquatempra, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente (all. 1);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria;

Con voti:

Presenti 18

Favorevoli 11

Astenuti 7 (Morelli, Cioni, Borgherini, Ciolli, Bartoli, Marconcini, Poggianti)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a



- 1) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa lo schema dei patti parasociali fra i soci della Società Aquatempa, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente (all. 1);
- 2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di procedere alla sottoscrizione del documento in oggetto;
- 3) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Indi il Consiglio Comunale

Con successiva votazione e con voti :

Presenti 18

Favorevoli 18

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Roberto Bagnoli

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

